SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 7

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 agosto 1994)

INDICE

DANIELI: sull'amministrazione comunale di Bussolengo (Verona) (4-00888) (risp. MARONI, *ministro dell'interno)* *Pag.* 111

GEI: per la salvaguardia dell'autonomia dell'istituto professionale per l'agricoltura di Edolo (Brescia) (4-00680) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione)* 111

LONDEI: sull'opportunità di procedere all'istituzione dell'organico della scuola elementare di Cagli (Pesaro e Urbino) (4-00541) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione)* 112

ROCCHI: sull'opportunità di procedere ad una revisione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (4-00866) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione)* *Pag.* 113

RONCHI ed altri: sulla prefettura di Ascoli Piceno (4-01017) (risp. MARONI, *ministro dell'interno)* 115

TRIPODI: sull'opportunità di modificare l'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1994, n. 119 (4-00132) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione)* 118

DANIELI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che è essenziale, ai fini della ricostruzione del paese, che si addivenga al più presto ad un cambiamento a tutti i livelli politici della classe dirigente;

che la persistenza di amministrazioni comunali che ormai non sono più rappresentative della cittadinanza costituisce un ostacolo al necessario innovamento;

che l'amministrazione comunale di Bussolengo (Verona) si sta attivando al fine di ottenere uno slittamento delle elezioni comunali che devono essere tenute nel prossimo novembre,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga inammissibile, se non alla luce di una morbosa forma di attaccamento ad un potere ormai privo di una base democratica di consenso, che vengano posti in essere tentativi di «rianimazione» del vecchio.

(4-00888)

(13 luglio 1994)

RISPOSTA. – Gli organi elettivi del comune di Bussolengo (Verona), per scadenza naturale del quinquennio di carica, decorrente dal 12 novembre 1989, dovranno rinnovarsi nelle consultazioni che si svolgeranno nel prossimo autunno, secondo le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120.

Quanto sopra salvo eventuali situazioni di crisi che dovranno antecedentemente verificarsi in quell'ente, tali da concretizzare fattispecie giuridiche riconducibili all'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Ministro dell'interno
MARONI

(29 agosto 1994)

GEI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in Edolo (Brescia) esiste un istituto professionale per l'agricoltura (scuola forestale);

che tale istituto, autonomo dal 1978, è frequentato da circa duecento studenti, distribuiti su dieci classi, provenienti da undici province, molti dei quali fruiscono del convitto Bacino imbrifero montano di Valle Camonica;

che tale istituto rilascia la qualifica di «operatore agricolo ad indirizzo forestale» al terzo anno di corso e la «maturità per agrotecnico» al quinto anno;

che tale istituto è inserito in un centro polivalente che ospita scuola media, classi dell'istituto tecnico commerciale, dell'istituto tecnico per geometri, dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, dell'istituto professionale per il commercio e liceo scientifico dipendenti da altri istituti della Valle Camonica;

che la tradizione dell'istituto professionale per l'agricoltura di Edolo è talmente rinomata che sono in corso trattative per appoggiare su questa struttura un corso di laurea breve della facoltà di agraria dell'Università statale di Milano;

che nel maggio 1993 veniva emanato un provvedimento ministeriale di accorpamento dell'istituto di Edolo all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bargnano di Corzano (Brescia) distante più di 120 chilometri;

che il TAR di Brescia ha sentenziato una sospensiva incidentale a tale provvedimento fino al termine dell'anno scolastico 1993-94;

che l'accorpamento all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bargnano di Corzano, oltre che creare intralci burocratici ed un coordinamento solo sulla carta a causa dell'enorme distanza, priverebbe l'istituto di Edolo della sua specificità forestale e montana;

che hanno espresso e ribadito parere favorevole al mantenimento dell'autonomia amministrativa dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Edolo e alla creazione di una presidenza che comprenda istituti di diverso ordine e grado il distretto scolastico di Breno (Brescia), il consiglio scolastico provinciale di Brescia, il provveditore agli studi di Brescia, il comune di Edolo, l'amministrazione provinciale di Brescia e in sede tecnica la direzione professionale del Ministero della pubblica istruzione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda superare la scelta dell'accorpamento all'istituto professionale di Bargnano di Corzano e intenda prendere provvedimenti per salvaguardare l'autonomia dell'istituto professionale per l'agricoltura di Edolo, eventualmente creando una presidenza che comprenda istituti di diverso ordine.

(4-00680)

(1° luglio 1994)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto, si comunica che la questione si è risolta positivamente in quanto, per l'anno scolastico 1994-95, è stata mantenuta l'autonomia dell'istituto professionale per l'agricoltura di Edolo (Brescia).

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(25 agosto 1994)

LONDEI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il sindaco di Cagli (Pesaro e Urbino) rendendosi interprete delle vivissime proteste della popolazione della frazione Smirra (fra-

zione dello stesso comune) ha chiesto agli organi competenti di procedere all'istituzione dell'organico della locale scuola elementare per l'anno scolastico 1994-95 e, in particolare, per la prima classe;

che il comune montano di Cagli, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), ha la facoltà di avvalersi di un adeguato organico al fine di assicurare l'attività scolastica,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso il provveditore agli studi della provincia di Pesaro e Urbino affinchè venga accolta la richiesta del consiglio comunale della città di Cagli.

(4-00541)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto, si comunica che la questione posta dall'onorevole senatore è stata risolta positivamente, in quanto il provveditore agli studi di Pesaro e Urbino, con provvedimento n. 16535 del 29 luglio 1994, ha riattivato la prima classe della scuola elementare di Cagli-Smirra.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(25 agosto 1994)

ROCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, esistono errori materiali come quello che concede le ferie in «giorni non lavorativi», oppure che moltiplica la rappresentanza della componente «artistica» nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione da tre a undici (articolo 23, comma 3, lettera *a);*

che nel citato testo unico si fanno rivivere norme mai applicate, perchè assurde, come quella sulla disciplina dei maestri di canto (articolo 245), oppure desuete, perchè ridicole, come quelle relative al titolo di studio che occorre per suonare nelle orchestre destinate ad attività lirico-sinfonica, oppure al titolo inferiore necessario per le orchestre da operette, o per quelle «dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiore a sei» (articolo 246);

che in riferimento ad accademie e conservatori di musica:

si abrogano norme tuttora vigenti, come ad esempio:

a) la normativa specifica relativa agli allievi in materia disciplinare (articolo 249, comma 1);

b) la normativa specifica relativa alle attribuzioni del direttori (articolo 264, comma 4);

c) l'esame di conferma (o revisione) (articolo 252);

si legifera *ex novo*, citando i casi più evidenti, quando:

1) si trasforma il rapporto con il Ministro, in rapporto con il Ministero, creando evidentemente una nuova figura giuridica: il dialogo tra una «persona» ed un edificio;

2) abrogando la dizione «collegio dei professori», la si sostituisce con l'espressione «collegio dei docenti»;

3) si istituiscono nell'accademia i corsi «fondamentali» (articolo 208) con profondo squilibrio delle cattedre;

4) si estendono agli istituti superiori per le industrie artistiche le disposizioni relative alle accademie di belle arti (articolo 217, comma 4);

5) si trasferiscono in sede di regolamento delle precise previsioni di legge (su argomenti particolarmente importanti, come le ammissioni e l'insegnamento), leggi che restano in vigore solo provvisoriamente (articolo 239, comma 3, e articolo 240, comma 1);

6) ci si dimentica di aggiungere all'articolo 240, comma 2, anche le classi di sax e percussioni (ex corsi speciali permanenti);

7) nel trascurare l'articolo 57, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993, che erroneamente riporta l'articolo 3 (invece che 2) della legge n. 2081 del 1935, si affidano gli incarichi di direzione, sottraendoli al Ministro, «al dirigente preposto all'istruzione artistica», cancellando così la prassi dell'elettività che il Ministro aveva adottato, autolimitandosi il potere discrezionale attribuitogli dalla legge (articolo 241, comma 6),

si chiede di sapere:

se non si intenda procedere ad un'attenta revisione del testo unico, onde chiarire e precisare le norme;

se non sia opportuno affiancare alle norme coordinate le fonti giuridiche dalle quali derivano;

se, effettuata la revisione, non si ritenga che si debba ripercorrere la procedura del parere alle Commissioni cultura del Senato e della Camera;

perchè non si siano escluse dal testo unico, e se si intenda farlo, le istituzioni di alta cultura come le accademie ed i conservatori di musica, che per interpretazione costante (articolo 33 della Costituzione), non sono mai state comprese nella dizione «scuola di ogni ordine e grado», come è nelle due leggi che autorizzano detto testo unico. Si fa osservare, comunque, che oggi tale estensione è esclusa esplicitamente dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 537 del 1993, in vigore dal 1° gennaio 1994.

(4-00866)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale sono stati segnalati errori materiali ed inesattezze varie, riportati nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di scuole di ogni ordine e grado, approvato con il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Si fa presente al riguardo che, allo scopo di ovviare a quanto segnalato, è stato emesso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 lu-

glio 1994 (anteriormente alla presentazione dell'interrogazione dell'onorevole senatrice, pubblicata il 12 luglio 1994) un apposito comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale sono state apportate al citato testo unico le opportune rettifiche, ivi compresa quella volta a precisare la durata in «trenta giorni lavorativi» del congedo ordinario spettante al personale direttivo, docente ed educativo nell'anno scolastico.

Si ritiene di dover, ad ogni modo, aggiungere che nel testo unico in questione sono state correttamente riportate soltanto le disposizioni legislative in vigore (e non anche quelle regolamentari), mediante opportuni raccordi e coordinamenti con le norme disciplinanti fattispecie omogenee, così com'è avvenuto per quanto riguarda la ridefinizione delle competenze del Ministro e dei dirigenti dell'amministrazione, prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il fatto poi che talune delle anzidette disposizioni fossero da tempo inapplicate non poteva certo indurre questo Ministero a decretarne l'abrogazione o la modifica indipendentemente da un'esplicita delega da parte del Parlamento.

D'altra parte, non si può non convenire sull'esigenza che parte delle disposizioni, raccolte nel testo unico di cui trattasi, debbano essere opportunamente riconsiderate, in particolare per quanto attiene al settore delle accademie e dei conservatori di musica; il Ministero si ripromette, comunque, di procedere ad un'adeguata rielaborazione delle norme relative a tale settore nel contesto del decreto legislativo sull'autonomia delle istituzioni in parola, che dovrà essere quanto prima emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(25 agosto 1994)

RONCHI, MANCONI, PIERONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che sono state presentate nella passata legislatura le seguenti interrogazioni (rimaste senza risposta) al Ministro dell'interno sul caso del segretario comunale dottor Luigi Meconi:

4-02661 (10 marzo 1993) del senatore Molinari;
4-04928 (30 novembre 1993) del senatore Molinari;
4-12228 (17 marzo 1993) dei deputati Nuccio e Piscitello;
4-20616 (3 dicembre 1993) del deputato Nuccio;

verificato che venivano riportati fatti su comportamenti della prefettura di Ascoli Piceno e del sindaco di Force tali da destare allarme estremo;

accertato che il sindaco di Force, prefettura e Ministero hanno deciso la «dispensa dal servizio» del segretario comunale Meconi per le note di qualifica «cattivo» nel 1992 e nel 1993 e per il rigetto ministeriale dei ricorsi presentati dall'interessato;

considerato che le «note di qualifica» sono tipiche di uno Stato centralistico e autoritario e che erano pratiche dei podestà nominati per censo e dei prefetti che ne controllavano ogni atto e grosso modo come

con i sindaci della Repubblica attraverso le Gpa fino all'avvento delle regioni;

accertato altresì che in molti casi il rapporto tra prefetti e sindaci da «strutturale-autoritario» è diventato essenzialmente «politico» con inevitabili interessi prefettizi a tenere buoni rapporti con i sindaci per più scopi, non ultimo quello della carriera,

si chiede di sapere:

con quali criteri la prefettura di Ascoli abbia «confermato» le note di qualifica del sindaco di Force e quale sia l'effettiva autonomia dei prefetti su queste «note»; lo stesso dicasi per i 5 procedimenti di disciplina che la prefettura di Ascoli ha avviato dietro denunce, alcune delle quali per libere manifestazioni di pensiero e risposte «non violente» del Meconi dinanzi a concreti e ripetuti minacce e oltraggi;

se le cause per i provvedimenti siano quelle per cui il Meconi si è trovato in «conflitto» con tutti i sindaci con cui ha lavorato, visto e considerato che il Meconi, ovunque ha lavorato, si è trovato in «conflitto» perchè ha svolto sempre e caparbiamente un ruolo di «garanzia» nel rispetto dei princìpi a cui, secondo la Costituzione, si deve ispirare la pubblica amministrazione, e cioè imparzialità e buona amministrazione, considerato anche che la recente condanna della Corte dei conti per «colpe gravi» nella gestione di un intero mandato del sindaco di Force Canala delinea una figura di sindaco dai comportamenti, come scrive la Corte stessa, «sconcertanti».

Accertato:

che i consiglieri di minoranza, tra cui l'ex sindaco Faini cheha riorganizzato il comune lasciato in una situazione di dissesto finanziario dal Canala, in un comunicato alla stampa del 30 giugno 1994 scrivevano: «Ad onta di strumentali note di qualifiche che possono essere state formulate sul suo conto va detto che Meconi, di cui si conosce la capacità professionale, la serietà e l'efficienza, ha svolto il ruolo di insostituibile garante della legalità nell'interesse dell'ente e di tutta la cittadinanza evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti»;

che nello stesso comunicato si ipotizzano gravissime ipotesi omissive da parte del prefetto di Ascoli Piceno, che , nominato curatore speciale degli interessi del comune per i 5 procedimenti penali contro il Canala per svariate ipotesi di reato quali falsità materiale ed ideologica, soppressione di atti, peculato, omissione di atti di ufficio e abuso d'ufficio, non si costituisce parte civile vanificando di fatto l'istituto della decadenza del Canala per incompatibilità per lite,

si chiede di sapere:

se non diventi impellente una ispezione ministeriale su quanto avviene alla prefettura di Ascoli Piceno;

se non debba essere restituita piena dignità al funzionario dottor Luigi Meconi;

se su queste «note di qualifica» non si debba intervenire immediatamente a tutela dell'intera categoria dei segretari comunali e, soprattutto, dei delicatissimi compiti loro affidati.

(4-01017)

(21 luglio 1994)

RISPOSTA. – *Il segretario comunale dottor Luigi Meconi, entrato in* servizio il 1° agosto 1979, ha svolto l'intera carriera presso comuni della provincia di Ascoli Piceno, salvo pochi mesi in un comune della provincia di Brescia, e attualmente è titolare del comune di Force.

Presso tutte le amministrazioni comunali dove ha prestato servizio, il Meconi ha sollevato problematiche e doglianze anche in relazione alla sua predisposizione ad atteggiamenti estremamente polemici, come si evince, ad esempio, dalla platealità di molte sue iniziative e dalla pubblicità che usa dare alle stesse, con frequenti riflessi sulla stampa e sul mondo parlamentare, oltre che sulle collettività locali, dando pertanto luogo a reiterate richieste di rimozione dalle sedi di volta in volta ricoperte.

Il rendimento in servizio, inoltre, non è mai stato convincente, come attestato dai giudizi annuali espressi sul suo conto dai sindaci e, per conferma o revisione, dal vice prefetto vicario di Ascoli Piceno («ottimo» nel 1979, 1981 e 1984; «distinto» nel 1980 e 1991; «buono» nel 1982, 1985, 1988, 1989 e 1990; «mediocre» nel 1983, 1986 e 1987; da ultimo, «cattivo» nel 1992 e 1993).

Avverso i giudizi di «cattivo», formulati per gli anni 1992 e 1993 dal sindaco di Force e confermati dal vice prefetto vicario di Ascoli Piceno, il Meconi ha prodotto, ai sensi di legge, ricorso al consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali, organismo collegiale costituito presso questo Ministero del quale fanno parte, come membri ispettivi, anche un sindaco e due rappresentanti della categoria dei segretari.

Tale organo, riunitosi nell'adunanza del 31 maggio 1994, dopo l'esperimento di esauriente e approfondita istruttoria, ha respinto i ricorsi confermando il giudizio di «cattivo» per gli anni 1992 e 1993.

Per l'effetto, questo Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 39 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e dell'articolo 212 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 – come sostituito dall'articolo 1, *sub* 212, della legge 27 giugno 1942, n. 851 – ha instaurato il procedimento ai fini della dispensa dal servizio, previa assegnazione al dottor Meconi di un termine per presentare eccezioni o deduzioni e con riserva del successivo parere da parte del Consiglio centrale di amministrazione. Infatti, il citato articolo 39 del regio decreto n. 371 del 1929, dopo aver previsto, al comma 1, che «è qualificato cattivo il segretario che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta», soggiunge, al comma 2, che «il segretario che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio».

Con riferimento alle specifiche doglianze contenute nel testo delle interrogazioni parlamentari, si fa presente che l'istituto delle note di qualifica – peraltro in vigore anche per le altre categorie di pubblici dipendenti – trova espressa e compiuta previsione nel peculiare sistema normativo tuttora applicabile ai segretari comunali e provinciali in attesa di una nuova legge di riforma organica ed in particolare negli articoli dal 31 al 41 del citato regio decreto 21 marzo 1929, n. 371.

Le note di qualifica in questione, relative ad ogni anno di servizio, sono predisposte dai sindaci o dai presidenti della provincia e trovano tuttora ragione nel rapporto di dipendenza funzionale intercorrente tra i

capi delle amministrazioni locali e i rispettivi segretari, di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali.

Le note stesse, però, sono distintamente redatte dal vice prefetto vicario della provincia, che può quindi confermarle o riformarle, per cui il potere valutativo dei sindaci sui segretari trova un primo e consistente temperamento.

Non solo, in quanto avverso la nota di qualifica definitivamente formulata il segretario può proporre ricorso al consiglio di amministrazione, la cui composizione è stata più volte illustrata.

In sede di riforma organica legislativa dello stato giuridico della categoria di personale in discorso, è comunque possibile che lo strumento delle note di qualifica venga soppresso o ridelineato, in relazione, ovviamente, al tipo di rapporto che dovrà intercorrere tra i segretari e i capi delle amministrazioni locali.

Il Ministro dell'interno
MARONI

(26 agosto 1994)

TRIPODI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che i genitori degli alunni frequentanti la scuola media annessa al conservatorio di musica «F.Cilea» di Reggio Calabria, istituita in virtù dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si sono costituiti in comitato permanente di agitazione per impedire che, in attuazione dell'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1994, n. 119, la scuola media possa essere inclusa nel piano di razionalizzazione e quindi soppressa;

che la protesta degli alunni e la legittima agitazione dei genitori, che incontra largo sostegno nell'opinione pubblica, trovano motivi fondati in quanto la soppressione della scuola media annessa al conservatorio provocherebbe problemi insuperabili di praticità e di razionalità per gli alunni tra la frequenza alla scuola e la frequenza al conservatorio di musica, tenuto conto che gli alunni provengono in maggioranza dai centri della provincia, per cui si rende impossibile frequentare nello stesso giorno sia la scuola media che il conservatorio;

di fronte alla delicatezza del problema per i riflessi negativi che la soppressione potrebbe provocare per gli alunni e per lo stesso conservatorio,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno modificare urgentemente la citata ordinanza in modo tale che la scuola annessa al conservatorio conservi le stesse prerogative delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli istituti d'arte che in effetti non sono soggetti alla razionalizzazione, come infatti prevede il comma 6 dell'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale n. 340 del 1992;

se, in attesa della revisione della citata ordinanza ministeriale n. 119 del 1994, non si ritenga opportuno disporre il blocco del piano di

razionalizzazione riguardante la scuola in oggetto e garantire lo svolgimento dell'attività didattica in corso.

(4-00132)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. - In merito alla questione segnalata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si informa che nessun provvedimento di soppressione è stato adottato nei confronti della scuola media annessa al conservatorio di musica «F. Cilea» di Reggio Calabria, la quale potrà pertanto continuare a funzionare anche per l'anno scolastico 1994-95.

Quanto al futuro delle scuole in parola, il Ministero è pienamente consapevole che la questione debba essere quanto prima affrontata, nel contesto del riordino generale degli studi musicali; in vista di tale riforma sono state soppresse soltanto quelle scuole medie in estinzione per carenza di alunni in conformità di quanto già fatto presente in data 13 luglio 1994 alla Commissione cultura della Camera dei deputati, alla quale è stato anche consegnato il rendiconto completo dei provvedimenti adottati, in materia di razionalizzazione della rete scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(25 agosto 1994)